



COMUNE DI CALVI

Provincia di Benevento

C.a.p. 82010 Fax 0824 40423 Tel. 0824 49141

Codice Fiscale 80000050627

Partita I.V.A. 00877870626

Prot. n.

Ufficio: UFFICIO DI CONTABILITA'
GENERALE E BILANCIO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.51 DEL 15-12-2021

**Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI
DELL'ART. 194 D.L.GS. 267/2000.**

Premesso

che con nota prot. 4445 del 06.05.2021 il Responsabile del Procedimento, individuato con decreto n.1 R.G. 9 del 26.04.2021 dal Responsabile del Servizio Finanziario pro-tempore, ha comunicato che dall'istruttoria effettuata su tutti i pagamenti non eseguiti negli anni scorsi per contratti di somministrazione (luce, acqua, gas, etc.) è emerso un debito nei confronti del servizio Enel - Servizio Maggior Tutela, relativo ad anni pregressi, pari ad € 85.785,77, che non trova capienza nei fondi del bilancio;

Dato Atto che parte del debito sopra menzionato, pari ad € 14.2016,98, risulta essere ceduto alla società Officine Cst, e per la quota residua, pari ad € 71.578,81, la ditta Enel ha conferito mandato alla società Europa Factor S.p.A. per il recupero;

Considerato che la fornitura del servizio è avvenuta regolarmente;

Ritenuto necessario procedere al riconoscimento del debito fuori Bilancio al fine di poter provvedere al pagamento di quanto dovuto evitando contenziosi per l'Ente;

Visto che l'art. 194 del TUEL così recita:

“1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;"

Viste:

- la circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93, del Ministero dell'Interno, che ha definito il debito fuori bilancio come *“un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”*;
- la Circolare del Ministero dell'Interno del 14 novembre 1997, n. F.L. 28/1997, che ha apportato importanti novità sulle tipologie dei debiti fuori bilancio che possono essere sanati permanentemente *“La precedente versione stabiliva che potessero essere riconosciuti dall'amministrazione locale i debiti fuori bilancio per i quali non era ipotizzabile una responsabilità da parte di funzionari e/o amministratori nell'ordinazione della spesa in violazione delle norme giuscontabili che regolano l'impegno di spesa. L'attuale versione, seguendo gli indirizzi giurisprudenziali in materia di responsabilità per danno patrimoniale, ha dato la facoltà agli enti locali di riconoscere i debiti fuori bilancio nel limite dell'indebito arricchimento. Conseguentemente è stata modificata la disposizione di cui all'articolo 35 dello stesso decreto legislativo in ordine alla non imputabilità all'ente dell'obbligazione scaturente da impegno di spesa assunto irrualmente per la parte del debito non riconoscibile ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995. La norma è di grande rilievo perché consente di sanare, permanentemente, i debiti fuori bilancio nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento che l'ente ha conseguito, mentre il pagamento della restante parte del debito deve essere richiesta a chi ha ordinato o reso possibile la fornitura in quanto, ai sensi del comma 4, dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per tale parte il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore da un lato e l'amministratore, il funzionario ed il dipendente che hanno violato le disposizioni normative che regolano l'effettuazione delle spese dell'ente locale dall'altro”. “Si è recepita quella che è stata l'elaborazione giurisprudenziale, in particolare della Corte dei conti, ma anche del giudice ordinario, stabilendo che sono permanentemente sanabili i debiti derivanti da acquisizioni di beni e servizi, relativi a spese assunte in violazione delle norme*

giuscontabili, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 dell'ordinamento, per la parte di cui sia accertata e dimostrata l'utilità e l'arricchimento che ne ha tratto l'ente locale. Si richiama l'attenzione sul fatto che la deliberazione consiliare di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, di cui al comma 1, dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995, deve fornire la concreta prova dell'utilità, congiunta all'arricchimento per l'ente. I due requisiti devono coesistere, cioè il debito fuori bilancio deve essere conseguente a spese effettuate per le funzioni di competenza dell'ente, fatto che ne individua l'utilità, e deve esserne derivato all'ente un arricchimento. La proposta della deliberazione per il riconoscimento dei debiti spetta al responsabile del servizio competente per materia ... Per la natura peculiare dei servizi normalmente erogati dagli enti territoriali, il momento essenziale dell'accertamento attiene alla dimostrazione dell'effettiva utilità che l'ente ha tratto dalla prestazione altrui, che è un concetto di carattere funzionale, costituendo l'arricchimento un concetto derivato, teso alla misurazione dell'utilità ricavata. Al riguardo l'arricchimento non deve essere inteso unicamente come accrescimento patrimoniale potendo consistere anche in un risparmio di spesa (Cassazione Civile, Sezione I°, 12 luglio 1996, n. 6332). Utili indicatori per la quantificazione dell'arricchimento possono ricavarsi dalle disposizioni contenute nell'articolo 2041 del codice civile e dall'elaborazione giurisprudenziale in tema di ingiustificato arricchimento della pubblica amministrazione". L'arricchimento va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base delle indicazioni e delle rilevazioni del mercato o dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici, a ciò deputati, o dagli ordini professionali. Per le attività a carattere istituzionale o pubblicistico è solitamente la norma stessa a quantificarne il valore...";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato:

- che il comma 1, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependola modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33

della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

- che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Precisato altresì che l'operatività dell'art. 194 co. 1 lett. e) D. Lgs. 267/2000 è subordinata a due condizioni preliminari e imprescindibili:

- l'accertamento dell'utilità pubblica del bene acquisito e dei servizi di competenza dell'Ente;
- l'arricchimento dell'Ente.

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- Ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare,

la formazione di ulteriori oneri aggiunti via carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

Visto che la copertura finanziaria è assicurata così come di seguito indicato:

A. **Officine Cst.** Cap 80 anno 2021 € **14.216,98**;

B. **Europa Factor S.p.A.** Cap 80 anni 2021 e 2022 € **71.578,81**

Preso atto che il presente atto rispetta l'ordine cronologico delle richieste pervenute;

Considerato:

- che sussistono i requisiti per poter inserire le fattispecie indicate tra le ipotesi di “*debiti fuori bilancio*” previste dall'art. 194, del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità,
- che la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- che si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Visto:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), rilasciato in data 16.12.2021 prot. 11151;
- che l'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 e considerato che con la delibera di assestamento generale n.82 del 23.11 sono state già appostate sul bilancio 2020 le necessarie coperture finanziarie;
- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49 co. 1 e 147 bis D. Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Settore Finanziario;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n.51 del 15-12-2021 COMUNE DI CALVI

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Propone

- 1) Di richiamare** le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di riconoscere** ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti di Poste Italiane di cui in premessa, per le motivazioni descritte innanzi, riferita, rispettivamente, alle tipologie indicate all'art. 194 Tuel di cui alla lettera a), per € 12.721,79;
- 3) Di dare atto** che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di € **85.785,77** trova copertura al capitolo 80 del bilancio 2021/2022, utilizzando l'accantonamento previsto nel Bilancio 2021/2023 approvato con delibera di C.C. n. 28 del 26.05.2021;
- 4) Di dare atto** che, successivamente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, l'ufficio ragioneria è incaricato di provvedere al pagamento dei debiti riconosciuti;
- 5) Di inviare** a cura della segreteria la presente alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti della Campania, per l'individuazione delle responsabilità in ordine al mancato pagamento di somme obbligatorie, pur in presenza di un consistente avanzo di amministrazione, fattispecie che ha cagionato danni erariali per interessi e spese legali;
- 6) Di dichiarare**, con separata e successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D. Lgs. 267/2000.

**SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTARIO-CONTENZIOSO-
PERSONALE**

Il Responsabile Del Settore

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere Favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1, del lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Data: 15-12-2021

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Teresa Mangialetto

**SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTARIO-CONTENZIOSO-
PERSONALE**

Il Responsabile Del Settore

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere Favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1, del lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Data: 15-12-2021

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Teresa Mangialetto
